

LEGGE 9 marzo 2022, n. 23.

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico.

La Legge 23/2022 definisce la produzione biologica come *"un sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione alimentare, basato sull'interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente e azione per il clima e di salvaguardia delle risorse naturali e, grazie all'applicazione di norme rigorose di produzione, contribuisce alla qualità dei prodotti, alla sicurezza alimentare, al benessere degli animali, allo sviluppo rurale, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, alla salvaguardia della biodiversità e al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra"*.

- **Autorità competente**

- L'autorità competente è il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (**MASAF**), responsabile dell'organizzazione dei controlli ufficiali sulla produzione biologica e sull'etichettatura dei prodotti biologici.
- Il MASAF autorizza gli organismi di controllo delle produzioni biologiche.

ELENCO ORGANISMI DI CONTROLLO AUTORIZZATI PER LE PRODUZIONI BIOLOGICHE

	Codice	Denominazione	Via	CAP	Comune	Provincia	Sito Web	ATTIVITA'	
1	IT-BIO-002	CODEX srl	Via G. Amendola n. 14	95048	Scordia	CT	www.codexsrl.it	PRODUZIONE vegetali e prodotti vegetali non trasformati, compresi sementi e altro materiale riproduttivo vegetale animali e prodotti animali non trasformati altri prodotti elencati nell'allegato I del Reg. (UE) 2018/848 o non rientranti nelle categorie precedenti	PREPARAZIONE prodotti agricoli trasformati, compresi i prodotti dell'acquacoltura, destinati ad essere utilizzati come alimenti mangimi vino altri prodotti elencati nell'allegato I del Reg. (UE) 2018/848 o non rientranti nelle categorie precedenti IMPORTAZIONE GRUPPO DI OPERATORI
2	IT-BIO-004	Suolo e Salute srl	Sede Legale: Via Paolo Borsellino n.12/B	61032	Fano	PU	www.suoloesalute.it	PRODUZIONE vegetali e prodotti vegetali non trasformati, compresi sementi e altro materiale riproduttivo vegetale animali e prodotti animali non trasformati alghe e prodotti di acquacoltura non trasformati altri prodotti elencati nell'allegato I del Reg. (UE) 2018/848 o non rientranti nelle categorie precedenti	PREPARAZIONE prodotti agricoli trasformati, compresi i prodotti dell'acquacoltura, destinati ad essere utilizzati come alimenti mangimi vino altri prodotti elencati nell'allegato I del Reg. (UE) 2018/848 o non rientranti nelle categorie precedenti IMPORTAZIONE GRUPPO DI OPERATORI
			Dir. Tecnica: Via Galliera n.93	40121	Bologna	BO			

3	IT-BIO-005	BIOS srl	Via Montebello 6	36063	Marostica	VI	www.certbios.it	<p>PRODUZIONE vegetali e prodotti vegetali non trasformati, compresi semi e altro materiale riproduttivo vegetale animali e prodotti animali non trasformati alghe e prodotti di acquacoltura non trasformati altri prodotti elencati nell'allegato I del Reg. (UE) 2018/848 o non rientranti nelle categorie precedenti</p>	<p>PREPARAZIONE prodotti agricoli trasformati, compresi i prodotti dell'acquacoltura, destinati ad essere utilizzati come alimenti mangimi vino altri prodotti elencati nell'allegato I del Reg. (UE) 2018/848 o non rientranti nelle categorie precedenti</p> <p>IMPORTAZIONE</p>
4	IT-BIO-006	ICEA	Via Giovanni Brugnoli n.15	40122	Bologna	BO	www.icea.info	<p>PRODUZIONE vegetali e prodotti vegetali non trasformati, compresi semi e altro materiale riproduttivo vegetale animali e prodotti animali non trasformati alghe e prodotti di acquacoltura non trasformati altri prodotti elencati nell'allegato I del Reg. (UE) 2018/848 o non rientranti nelle categorie precedenti</p>	<p>PREPARAZIONE prodotti agricoli trasformati, compresi i prodotti dell'acquacoltura, destinati ad essere utilizzati come alimenti mangimi vino altri prodotti elencati nell'allegato I del Reg. (UE) 2018/848 o non rientranti nelle categorie precedenti</p> <p>IMPORTAZIONE</p> <p>GRUPPO DI OPERATORI</p>

- **Autorizzazione degli organismi di controllo**
- Al fine di svolgere i compiti di organismi di controllo, gli enti accreditati presentano istanza di autorizzazione al MASAF sulla base di un modello di richiesta pubblicato sul sito istituzionale del Ministero.

- **Autorizzazione degli organismi di controllo**

- L'istanza deve contenere tra le altre cose:
 - - una breve descrizione dell'organizzazione dell'ente;
 - - la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi;
 - - gli estremi del certificato di accreditamento rilasciato dall'organismo nazionale di accreditamento (ACCREDIA);

- **Autorizzazione degli organismi di controllo**

- Il provvedimento di autorizzazione è rilasciato dal MASAF entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza completa.
- L'autorizzazione ha durata quinquennale, non è trasferibile ed è rinnovabile a seguito di richiesta di rinnovo da presentare almeno novanta giorni prima della scadenza.

- **Autorizzazione degli organismi di controllo**

- L'autorizzazione è pubblicata sul sito istituzionale del MASAF e acquista efficacia dalla data della pubblicazione.
- Il MASAF cura la tenuta dell'elenco degli organismi di controllo autorizzati, ne assicura la pubblicazione sul proprio sito istituzionale e la comunicazione alla Commissione europea.

- **Autorizzazione degli organismi di controllo**

□ Il personale che svolge ruoli di responsabilità nel processo di controllo e certificazione, che è addetto alla valutazione e al riesame e che delibera la certificazione, le non conformità e le misure adottate in caso di non conformità o di sospetta non conformità, deve possedere i seguenti titoli ed esperienze:

- ❑ Scuola secondaria di secondo grado o diploma di laurea conseguiti in qualsiasi tipo di ordinamento attinente all'attività da svolgere
- ❑ Corso sulla normativa di settore di almeno 10 ore, corso interno sul funzionamento dell'organismo di controllo di almeno 10 ore, e corso sui sistemi di qualità di 40 ore

□ Esperienza nel settore agroalimentare:

- almeno 2 anni per il responsabile della qualità, il responsabile di schema, il responsabile del monitoraggio, il responsabile di sede periferica, per i componenti del comitato che delibera la certificazione e i provvedimenti di non conformità e il referente regionale;
- almeno 1 anno per il personale addetto alla valutazione e al riesame.

❑ Addestramento nel ruolo:

- almeno 12 ore per il responsabile della qualità, il responsabile di schema, il responsabile del monitoraggio, il responsabile di sede periferica, i componenti del comitato che delibera la certificazione e i provvedimenti di non conformità, quello impiegato nel riesame e il referente regionale;

OPPURE

- almeno 5 ispezioni fisiche per il personale addetto alla valutazione per ogni tipologia di attività in cui sarà impiegato.

• **Sospensione e revoca dell'autorizzazione**

- Il MASAF sospende l'autorizzazione in caso di:
 - a) carenze ripetute che compromettono l'affidabilità, l'efficacia del sistema dei controlli, l'imparzialità e l'indipendenza dell'organismo di controllo;
 - b) adozione ripetuta di comportamenti discriminatori nei confronti degli operatori;
 - c) mancato rispetto delle procedure previste dall'articolo 40, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 848/2018;
 - d) inadempimento delle prescrizioni impartite dalle autorità competenti.

**REGOLAMENTO
(UE) 2018/848**
relativo alla
produzione
biologica e
all'etichettatura
dei prodotti
biologici



OBIETTIVI

- contribuire a tutelare l'ambiente e il clima
- conservare a lungo termine la fertilità dei suoli
- contribuire a un alto livello di biodiversità
- contribuire efficacemente a un ambiente non tossico
- contribuire a criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e soddisfare, in particolare, le specifiche esigenze comportamentali degli animali secondo la specie

OBIETTIVI

- promuovere le filiere corte e la produzione locale nelle varie zone dell'Unione
- incoraggiare il mantenimento delle razze rare e autoctone in via di estinzione
- promuovere lo sviluppo di attività di miglioramento genetico biologico dei vegetali al fine di contribuire a prospettive economiche favorevoli del settore biologico

OBIETTIVI

- produrre un'ampia varietà di alimenti e altri prodotti agricoli e dell'acquacoltura di elevata qualità che rispondano alla domanda dei consumatori di prodotti ottenuti con procedimenti che non danneggino l'ambiente, la salute umana, la salute dei vegetali o la salute e il benessere degli animali

DEFINIZIONI

«**prodotto biologico**»: un prodotto derivante dalla produzione biologica, che non sia un prodotto ottenuto durante il periodo di conversione di cui all'articolo 10

DEFINIZIONI

«**produzione biologica**»: l'impiego, anche durante il periodo di conversione di cui all'articolo 10, di metodi di produzione conformi al presente regolamento in tutte le fasi di produzione, preparazione e distribuzione

DEFINIZIONI

«**conversione**»: la transizione dalla produzione non biologica a quella biologica entro un determinato periodo, durante il quale si applicano le disposizioni relative alla produzione biologica di cui al presente regolamento

DEFINIZIONI


«**prodotto in conversione**»: un prodotto ottenuto durante il periodo di conversione di cui all'articolo 10

ARTICOLO 10

Durante tutto il periodo di conversione si applicano tutte le norme sulla produzione biologica di cui al presente regolamento, in particolare le norme applicabili alla conversione di cui al presente articolo e all'**Allegato II**

ALLEGATO II – Conversione prodotti vegetali

Perché vegetali e prodotti vegetali siano considerati prodotti biologici, le norme di produzione stabilite nel presente regolamento devono essere state applicate negli appezzamenti per un periodo di conversione di **almeno due anni** prima della semina o, nel caso di pascoli o prati permanenti, durante un periodo di **almeno due anni** prima della loro utilizzazione come foraggio biologico o ancora, nel caso delle colture perenni diverse dai foraggi, durante un periodo di **almeno tre anni** prima del primo raccolto di prodotti biologici.



Nel caso in cui la terra o uno o più appezzamenti di terra siano stati **contaminati** con prodotti o sostanze non autorizzati per l'uso nella produzione biologica, l'autorità competente può decidere di prorogare il periodo di conversione.


In caso di **trattamento** con un prodotto o una sostanza non autorizzati per l'uso nella produzione biologica, l'autorità competente richiede un nuovo periodo di conversione.

Nei casi indicati precedentemente, la durata del periodo di conversione è fissata tenendo conto dei seguenti requisiti:


- a) la degradazione del prodotto o della sostanza in causa deve garantire, al termine del periodo di conversione, un livello insignificante di residui nel suolo, nonché nel vegetale, ove si tratti di coltura perenne
- b) il raccolto successivo al trattamento non può essere immesso sul mercato come biologico o in conversione

Norme di produzione vegetale

Nella produzione biologica occorre mantenere e potenziare la vita e la **fertilità naturale del suolo**, la sua stabilità, la sua capacità di ritenzione idrica e la sua biodiversità, prevenire e combattere l'impoverimento in sostanza organica, la compattazione e l'erosione del suolo




nonché tutelare la **salute dei vegetali** mediante misure preventive, in particolare la scelta di specie, varietà o materiale eterogeneo appropriati che siano resistenti agli organismi nocivi e alle malattie, appropriate rotazioni delle colture, metodi meccanici e fisici e protezione dei nemici naturali degli organismi nocivi.



La lotta contro gli organismi nocivi e le erbe infestanti è consentita attraverso:


- i nemici naturali
- la scelta delle specie, delle varietà e del materiale eterogeneo
- la rotazione delle colture
- le tecniche di coltivazione, come la biofumigazione, i metodi meccanici e fisici
- i processi termici, quali la solarizzazione o, nel caso delle colture protette, il trattamento a vapore del suolo a profondità limitata (profondità massima di 10 cm)

- 
- La tecnica della biofumigazione consiste nell'applicazione di biomasse vegetali dotate di attività biologica nei confronti di alcuni patogeni del suolo e più in generale per una gestione sostenibile della fertilità chimica e biologica dei terreni.
 - La solarizzazione è una tecnica di disinfezione del terreno effettuata mediante la copertura del terreno con un telo di plastica trasparente consente di raggiungere temperature necessarie a controllare i patogeni e a contenere lo sviluppo delle erbe infestanti.




Per la produzione di vegetali e prodotti vegetali biologici è utilizzato solo **materiale riproduttivo vegetale biologico**.


Per ottenere materiale riproduttivo vegetale biologico la pianta madre e, se del caso, altre piante destinate alla produzione di materiale riproduttivo vegetale sono prodotte conformemente al presente regolamento per **almeno una generazione** o, nel caso di colture perenni, per almeno una generazione nel corso di due cicli vegetativi.




Per la produzione di varietà adatte alla produzione biologica, le attività di **miglioramento genetico** biologico sono condotte in condizioni biologiche e si concentrano sul miglioramento della diversità genetica, sulla capacità riproduttiva naturale, nonché sui risultati agronomici, sulla resistenza alle malattie e sull'adattamento alle diverse condizioni pedoclimatiche locali.



Qualora risulti che le esigenze qualitative o quantitative dell'operatore per un dato materiale riproduttivo vegetale biologico non sono soddisfatte, l'operatore può usare materiale riproduttivo vegetale **in conversione** o materiale riproduttivo vegetale **autorizzato** dall'autorità competente.



Le autorità competenti possono autorizzare gli operatori che producono materiale riproduttivo vegetale destinato alla produzione biologica a usare materiale riproduttivo vegetale **non biologico**, se le piante madri o, se del caso, altre piante destinate alla produzione di materiale riproduttivo vegetale non sono disponibili in quantità o qualità sufficienti.




Qualora il materiale riproduttivo vegetale **non biologico** sia sottoposto a un trattamento chimico su tutte le varietà di una determinata specie nella zona in cui è stato coltivato, l'appezzamento in cui è avvenuto il trattamento è soggetto a un periodo di conversione.

Norme di produzione animale

Gli animali e i prodotti di origine animale possono essere **considerati biologici** al termine del periodo di conversione dell'unità di produzione.

Periodi di conversione specifici per specie


- 12 mesi per bovini ed equini destinati alla produzione di carne e, in ogni caso, non meno di tre quarti della loro vita
- 6 mesi per ovini, caprini e suini, nonché per gli animali destinati alla produzione lattiera
- 10 settimane per il pollame introdotto prima dei 3 giorni di età e destinato alla produzione di carne
- 6 settimane per il pollame introdotto prima dei 3 giorni di età e destinato alla produzione di uova
- 3 mesi per i conigli
- 12 mesi per i cervidi
- 12 mesi per le api



Fatte salve le norme sulla conversione, gli animali biologici **nascono** o schiudono e sono allevati in unità di produzione biologica.

La **riproduzione** avviene con metodi naturali, è ammessa, tuttavia, l'inseminazione artificiale.

In caso di razze autoctone minacciate di abbandono, possono essere utilizzati a fini riproduttivi animali allevati in modo non biologico.



In caso di **prima costituzione di un patrimonio** possono essere introdotti a fini riproduttivi giovani animali non biologici di diversa età a seconda della specie:


< 6 mesi per bovini, equini, cervidi

< 60 giorni per ovini e caprini

< 35 kg per suini


< 3 mesi per conigli

Tali animali rimangono separati fino al termine del periodo di conversione.




Gli animali sono nutriti con **mangimi biologici** o in **conversione** che soddisfano il loro fabbisogno nutrizionale nei vari stadi di sviluppo.

Gli animali pascolano su **terreni biologici** o su **terre comuni** purché queste non siano state trattate con prodotti o sostanze non autorizzati per l'uso nella produzione biologica per almeno tre anni.




A partire dal secondo anno di conversione, l'incorporazione nella razione alimentare di mangimi in conversione è autorizzata fino a un **massimo del 25 %** in media della formulazione alimentare.


Fino al 20 % della quantità media complessiva dei mangimi somministrati agli animali può provenire dal pascolo o dal raccolto ottenuto da pascoli o prati permanenti, superfici foraggere perenni o colture proteiche seminate in regime biologico sui terreni nel primo anno di conversione.



Nella **scelta delle razze** o delle linee genetiche, gli operatori privilegiano le razze o le linee genetiche con un grado elevato di diversità genetica e tengono conto della capacità degli animali di adattarsi alle condizioni locali, del loro valore genetico e della loro longevità, vitalità e resistenza alle malattie o dei problemi sanitari, senza che ciò incida sul loro benessere.




La **profilassi** è realizzata mediante la selezione delle razze e delle linee genetiche, la gestione delle pratiche zootecniche, la somministrazione di mangimi di qualità, l'esercizio fisico, un'adeguata densità di allevamento e idonee condizioni di stabulazione e d'igiene.




Non è consentito l'uso per **trattamenti preventivi** di medicinali veterinari allopatrici ottenuti per sintesi chimica, inclusi gli antibiotici e i boli composti da molecole allopatriche ottenute per sintesi chimica.

Non è consentito l'uso di sostanze destinate a **stimolare la crescita** o la produzione (compresi antibiotici, coccidiostatici e altri stimolanti artificiali della crescita), nonché di ormoni e sostanze analoghe, allo scopo di controllare la riproduzione o ad altri scopi (ad esempio per indurre o sincronizzare gli estri).




Gli operatori possono ricorrere a pratiche zootecniche che rafforzano il **sistema immunitario** e stimolano le difese naturali contro le malattie, compresi l'esercizio fisico regolare e l'accesso a spazi all'aria aperta e ai pascoli.

Se gli animali si ammalano o si feriscono, nonostante l'applicazione delle misure preventive destinate a garantire la loro salute, sono curati immediatamente per evitare sofferenze.



I **medicinali veterinari** allopatrici ottenuti per sintesi chimica, compresi gli antibiotici, possono essere utilizzati in caso di necessità, nel rispetto di condizioni rigorose e sotto la responsabilità di un veterinario, quando l'uso di prodotti omeopatici, fitoterapici e di altre terapie non è appropriato.

Sono stabilite, in particolare, restrizioni relative ai cicli di trattamento e ai periodi di sospensione.



Il **periodo di sospensione** tra l'ultima somministrazione a un animale di un medicinale veterinario allopatico ottenuto per sintesi chimica, compreso un antibiotico, in condizioni normali di utilizzazione, e la produzione di alimenti ottenuti con metodi biologici da detto animale è di durata doppia rispetto al tempo di attesa per animali non biologici.

Sistema di certificazione

Prima di immettere sul mercato prodotti come «biologici» o «in conversione» o prima del periodo di conversione, gli operatori e i gruppi di operatori che producono, preparano, distribuiscono o immagazzinano prodotti biologici o in conversione **notificano** la loro attività alle autorità competenti.

Sistema di certificazione

Gli Stati membri tengono aggiornati **elenchi dei nomi** e degli indirizzi degli operatori che hanno notificato le loro attività e pubblicano con le modalità opportune, anche mediante collegamenti ipertestuali a un unico sito Internet, un elenco esauriente di tali dati, unitamente alle informazioni relative ai **certificati** forniti a tali operatori.

Certificato

Le autorità competenti oppure, ove del caso, le autorità di controllo o gli **organismi di controllo** rilasciano un certificato a qualsiasi operatore che abbia notificato la propria attività e che rispetti il presente regolamento, che comprende la categoria di prodotti e il periodo di validità.

ALLEGATO VI

MODELLO DEL CERTIFICATO

Certificato ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici

Parte I: elementi obbligatori

1. Numero del documento:	2. (selezionare l'opzione pertinente) — Operatore — Gruppo di operatori – Cfr. punto 9
3. Nome e indirizzo dell'operatore o del gruppo di operatori:	4. Nome e indirizzo dell'autorità competente o, se del caso, dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo dell'operatore o del gruppo di operatori e codice numerico nel caso dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo:

5. Attività dell'operatore o del gruppo di operatori (selezionare le opzioni pertinenti)

— Produzione

— Preparazione

— Distribuzione/immissione sul mercato

— Magazzinaggio

— Importazione

— Esportazione

6. Categorie di prodotti di cui all'articolo 35, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e metodi di produzione (selezionare le opzioni pertinenti)

(a) Vegetali e prodotti vegetali non trasformati, compresi sementi e altro materiale riproduttivo vegetale

Metodo di produzione:

- produzione biologica, eccetto durante il periodo di conversione
 - produzione durante il periodo di conversione
 - produzione biologica con produzione non biologica
-

(b) Animali e prodotti animali non trasformati

Metodo di produzione:

- produzione biologica, eccetto durante il periodo di conversione
 - produzione durante il periodo di conversione
 - produzione biologica con produzione non biologica
-

Certificato

Tutti gli operatori e i gruppi di operatori sono sottoposti a una verifica di conformità almeno una volta all'anno.

Il rilascio o il rinnovo del certificato si basa sui risultati della verifica di conformità.

Etichettatura

- I termini elencati nell'allegato IV, i loro derivati e le loro abbreviazioni, quali «bio» ed «eco», possono essere utilizzati, singolarmente o in abbinamento, in tutta l'Unione e in qualsiasi lingua elencata in detto allegato per l'etichettatura e la pubblicità dei prodotti biologici.

ALLEGATO IV

TERMINI DI CUI ALL'ARTICOLO 30

BG:	биологичен.
ES:	ecológico, biológico, orgánico.
CS:	ekologické, biologické.
DA:	økologisk.
DE:	ökologisch, biologisch.
ET:	mahe, ökoloogiline.
EL:	βιολογικό.
EN:	organic.
FR:	biologique.
GA:	orgánach.
HR:	ekološki.
IT:	biologico.

Logo di produzione biologica

Il logo di produzione biologica dell'Unione europea può essere utilizzato nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità di prodotti conformi al presente regolamento.

Il logo di produzione biologica dell'Unione europea segue il modello figurante nell'allegato V.

**LOGO DI PRODUZIONE BIOLOGICA DELL'UNIONE EUROPEA E
CODICI NUMERICI**

1. Logo

1.1. Il logo di produzione biologica dell'Unione europea è conforme al seguente modello:



- 1.2. Il colore di riferimento in Pantone è il verde Pantone n. 376 e il verde [50 % ciano + 100 % giallo], nel caso in cui si faccia ricorso alla quadricromia.
- 1.3. Il logo di produzione biologica dell'Unione europea può essere anche adoperato in bianco e nero, come indicato di seguito, ma soltanto qualora non sia possibile adoperarlo a colori:



- 1.4. Se il colore dello sfondo dell'imballaggio o dell'etichetta è scuro, è possibile adoperare i simboli in negativo, servendosi del colore di fondo dell'imballaggio o dell'etichetta.
- 1.5. Nel caso in cui il logo risulti scarsamente visibile a causa del colore adoperato nel simbolo o nello sfondo del medesimo, si può tracciare un bordo esterno di delimitazione attorno al logo stesso per farlo risaltare meglio sullo sfondo.
- 1.6. Qualora esistano indicazioni in un unico colore sull'imballaggio, è possibile utilizzare il logo di produzione biologica dell'Unione europea in questo stesso colore.
- 1.7. Il logo di produzione biologica dell'Unione europea deve avere un'altezza minima di 9 mm e una larghezza minima di 13,5 mm; la proporzione fra l'altezza e la larghezza è sempre di 1:1,5. In via del tutto eccezionale le dimensioni minime possono essere ridotte a un'altezza di 6 mm per confezioni molto piccole.

Codici numerici

Il formato generale dei codici numerici è il seguente:


AB-CDE-999

dove:

- a) «AB» è il codice ISO del paese in cui sono effettuati i controlli;
- b) «CDE» è un termine, composto di tre lettere, approvato dalla Commissione o dai singoli Stati membri, come «bio», «öko» o «org» o «eko», che stabilisce un nesso con la produzione biologica; e
- c) «999» è il numero di riferimento, composto al massimo di tre cifre, assegnato:
 - i) dall'autorità competente di ogni Stato membro alle autorità di controllo o agli organismi di controllo cui essa ha delegato i compiti di controllo;

Quando viene usato il logo di produzione biologica dell'Unione europea, nello stesso campo visivo del logo compare un'indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto:

- a) «Agricoltura UE», quando la materia prima agricola è stata coltivata nell'Unione
- b) «Agricoltura non UE», quando la materia prima agricola è stata coltivata in paesi terzi
- c) «Agricoltura UE/non UE», quando le materie prime agricole sono state coltivate in parte nell'Unione e in parte in un paese terzo



Il logo biologico può essere utilizzato solo sui prodotti che sono stati certificati come biologici da un organismo o un'agenzia di controllo autorizzato. Ciò significa che hanno soddisfatto condizioni rigorose per la produzione, il trattamento, il trasporto e l'immagazzinamento.